



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1620**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle agevolazioni IRAP previste dall'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014).

Il giorno **22 Settembre 2014** ad ore **08:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

in considerazione della correlazione diretta tra crescita economica e risorse del bilancio provinciale, dovuta al sistema di finanziamento basato in primo luogo sulla devoluzione dei tributi erariali oltre che, in misura minore, sul gettito dei tributi propri, l'Amministrazione provinciale ha da tempo individuato nella politica tributaria un meccanismo idoneo ad incentivare lo sviluppo del tessuto produttivo locale.

In tal senso, i margini di manovra più significativi sono legati alle agevolazioni IRAP, specie dopo l'introduzione, a seguito dell'Accordo di Milano di fine 2009, del comma 1-bis all'articolo 73 dello Statuto speciale, secondo cui "Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale."

In forza di tale disposizione, nell'ambito di un'operazione di riordino complessivo dei benefici fiscali IRAP vigenti, l'articolo 1 della legge finanziaria provinciale di assestamento 2014 ha previsto una serie di agevolazioni IRAP, rappresentate da una importante riduzione generalizzata d'aliquota (comma 1) e da un'ulteriore gamma di agevolazioni, aggiuntive alla precedente e più selettive, finalizzate ad incentivare il mantenimento e/o l'incremento dei livelli occupazionali (comma 2).

L'articolo 1 della predetta legge provinciale di assestamento 2014 demandava alla Giunta provinciale l'approvazione di due distinti provvedimenti:

a) al comma 1, dopo aver previsto che per i periodi d'imposta 2014 e 2015 le aliquote dell'Irap di cui agli articoli 16, comma 1 e comma 1bis, lettera a) del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono ridotte sino alla misura massima di 1,1 punti percentuali, rinviava alla Giunta provinciale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, tenuto conto degli effetti derivanti da modificazioni alla disciplina dell'IRAP previste a livello nazionale, la fissazione della misura della riduzione, in modo da assicurare un gettito dell'IRAP equivalente a quello previsto dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016.

b) al comma 8, prevedeva che i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Per quanto riguarda la riduzione generalizzata delle aliquote IRAP di cui al comma 1, la Giunta provinciale, tenuto conto della riduzione di 0,4 punti percentuali nel frattempo prevista a livello statale dall'articolo 2 del decreto legge n. 66 del 2014, ha già provveduto, con la deliberazione n. 799 del 26 maggio 2014, a fissare la riduzione delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1 (aliquota ordinaria) e comma 1bis, lettera a) (aliquota dei soggetti esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) del decreto legislativo n. 446 del 1997 nella misura di 0,7 punti percentuali. In tal modo, oltre ad assicurare l'equivalenza del gettito IRAP rispetto a quello già previsto nel bilancio di previsione, è stata comunque garantita ai soggetti passivi operanti nel territorio una riduzione d'aliquota complessiva (sommando quella statale di 0,4 punti con quella provinciale di 0,7 punti) pari a 1,1 punti percentuali.

Risulta ora necessario, ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2014 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) approvare i criteri e le modalità di attuazione del predetto articolo 1.

Alla luce di quanto sopra, si procede con la presente deliberazione a stabilire i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni, attenendosi, per quanto possibile e compatibilmente con il disposto normativo, ai criteri attuativi già individuati in relazione alle precedenti agevolazioni IRAP disposte dalla Provincia a beneficio dei soggetti passivi che incrementavano i livelli occupazionali stabili o che attuavano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedevano staffette generazionali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 1 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)
- visto l'articolo 73, comma 1-bis dello Statuto speciale;
- vista la deliberazione 26 maggio 2014, n. 799;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di approvare i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2014 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), riportati nell'allegato parte integrante della presente deliberazione.

EM

Allegato parte integrante

CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 1/2014

Premessa

Nel presente allegato, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 1 (*Disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive IRAP*) della legge provinciale n. 1 del 2014, ai sensi del comma 8 della medesima disposizione.

Per ciascuna delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della predetta legge provinciale sono pertanto di seguito indicati sia il disposto normativo che i relativi criteri attuativi.

1. Riduzione generalizzata delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 1bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (comma 1 dell'art. 1)

Testo della disposizione:

“1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte sino alla misura massima di 1,1 punti percentuali. La Giunta provinciale, tenuto conto degli effetti derivanti da modificazioni alla disciplina dell'IRAP previste a livello nazionale, stabilisce entro un mese dall'entrata in vigore di questa legge la misura della riduzione in modo da assicurare un gettito dell'IRAP equivalente a quello previsto dal bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016. Se entro la data di adozione di questo provvedimento le modificazioni a livello nazionale previste dal programma di Governo non sono ancora definite, la Giunta provinciale fissa la misura della riduzione in via provvisoria, con possibilità di modifica entro il 30 settembre 2014, per le aliquote IRAP riferite al periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, ed entro il 31 gennaio 2015 per le aliquote riferite al periodo d'imposta successivo”.

Criteri e modalità di attuazione:

Si evidenzia che, per espressa previsione del citato comma 1, con deliberazione di Giunta provinciale n. 799 del 26 maggio 2014 è stata stabilita, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per il successivo, la riduzione delle aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 e comma 1bis, lettera a) del decreto legislativo n. 446 del 1997 nella misura di 0,70 punti percentuali.

Tale misura è stata fissata tenendo conto della riduzione di 0,4 punti percentuali delle predette aliquote nel frattempo prevista a livello nazionale dall'art. 2 del DL 66/2014.

Le aliquote Irap di cui al D.Lgs. 446/97 interessate dalla riduzione generalizzata di 0,70 punti percentuali sono le seguenti:

- l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, che a livello statale è stata ridotta dall'art. 2 del DL 66/2014 dal 3,90 al 3,50 per cento. A livello provinciale tale aliquota sarà quindi pari al 2,80 per cento.
- l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. a), per i soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 446/97 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, che a livello statale è stata ridotta dall'art. 2 del DL 66/2014 dal 4,20 al 3,80 per cento. A livello provinciale tale aliquota sarà quindi pari al 3,10 per cento.

2. Ulteriore riduzione dell'aliquota ordinaria per il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali (commi 2 e 3 dell'articolo 1)

Testo della disposizione:

"2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

a) di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale compreso tra il 95 e il 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente;

b) di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro della lettera a) in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e se i giovani neoassunti rappresentano almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

c) di 1,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

3. Ai fini del rispetto del requisito stabilito dal comma 2, lettera c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati nell'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 2, lettera c), su base nazionale, purché sul territorio provinciale risulti almeno rispettato il parametro indicato nel comma 2, lettera a)".

Criteri e modalità di attuazione:

Decorrenza

L'operatività dell'agevolazione in questione è, almeno a legislazione vigente, limitata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 ed a quello successivo.

Ambito applicativo

Potenziati beneficiari dell'agevolazione sono tutti i soggetti passivi Irap operanti nel territorio provinciale che applicano l'aliquota ordinaria di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 446/97. Restano pertanto esclusi i soggetti che applicano le aliquote speciali di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 446/97 (esercenti imprese concessionarie, banche ed assicurazioni), nonché coloro che applicano l'aliquota agevolata di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs 446/97 prevista per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Sono inoltre esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. n. 446/97 (amministrazioni pubbliche) che determinano la base imponibile Irap mediante il metodo retributivo applicando l'aliquota dell'8,5 per cento, a meno che i medesimi soggetti, con riferimento alle sole attività commerciali eventualmente esercitate, non optino, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, per la determinazione della base imponibile dell'Irap secondo le regole previste per le società e gli enti commerciali dall'art. 5 del predetto decreto.

Analogamente, gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono evidentemente beneficiare dell'agevolazione solo con riferimento alle attività commerciali eventualmente esercitate.

Oggetto dell'agevolazione

Come si evince chiaramente dal dettato normativo, l'agevolazione in questione è rappresentata da una riduzione ulteriore dell'aliquota ordinaria – che va quindi ad aggiungersi alla riduzione generalizzata di 0,70 punti percentuali di cui al comma 1 – di misura variabile e crescente a seconda del parametro raggiunto. In particolare, la norma prevede i seguenti tre distinti parametri in materia di livelli occupazionali, al raggiungimento dei quali corrispondono tre distinte misure, tra loro alternative, di ulteriore riduzione dell'aliquota ordinaria:

a) mantenimento dei livelli occupazionali (lettera a) del comma 2) (l'ulteriore riduzione è pari a 0,5 punti percentuali e quindi la riduzione complessiva d'aliquota ordinaria che risulta applicabile a livello provinciale è pari a 1,2 punti percentuali);

b) mantenimento dei livelli occupazionali attuando staffette generazionali (lettera b) del comma 2) (l'ulteriore riduzione è pari a 0,7 punti percentuali e quindi la riduzione complessiva d'aliquota ordinaria che risulta applicabile a livello provinciale è pari a 1,4 punti percentuali);

c) incremento dei livelli occupazionali stabili (lettera c) del comma 2) (l'ulteriore riduzione è pari a 1,5 punti percentuali e quindi la riduzione complessiva d'aliquota ordinaria che risulta applicabile a livello provinciale è pari a 2,2 punti percentuali).

Le ulteriori riduzioni d'aliquota di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono ovviamente tra loro alternative, per cui i soggetti passivi, in caso di raggiungimento di più di uno dei tre parametri ivi previsti, applicheranno la riduzione d'aliquota più conveniente.

Di seguito vengono dettagliatamente trattati i tre parametri sopra indicati.

Requisiti comuni ai tre parametri

Il raggiungimento dei parametri va verificato alla chiusura del singolo periodo d'imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, attraverso un raffronto con la situazione risultante alla chiusura del periodo d'imposta precedente.

Visto che la norma provinciale individua il periodo d'imposta precedente quale elemento di raffronto per la verifica del raggiungimento del relativo parametro, è indispensabile che il periodo d'imposta per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione risulti preceduto da almeno un altro periodo di imposta.

Per tale motivo, i soggetti di nuova costituzione o che comunque non dispongono di un periodo d'imposta precedente rispetto al quale effettuare il raffronto, non possono beneficiare dell'agevolazione in questione. I medesimi soggetti potranno invece beneficiare, sussistendone i prescritti requisiti, delle specifiche e più favorevoli agevolazioni Irap (azzeramento d'aliquota per i primi 5 anni) previste dall'articolo 12 della legge provinciale 25/2012 al comma 2 (nuove iniziative produttive) e al comma 2bis (nuove iniziative produttive che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate nel territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali).

I tre parametri fanno riferimento al concetto di unità lavorative annue (ULA). A tal fine, per assicurare l'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno.

Per quanto riguarda i soggetti passivi Irap (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, occorre fare esclusivo riferimento alle ULA di personale dipendente impiegato nell'attività commerciale. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considerano le sole ULA di personale dipendente riferibili all'attività commerciale, individuate in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

Parametro di cui alla lett. a) del comma 2 (mantenimento dei livelli occupazionali)

(ulteriore riduzione di 0,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale compreso tra il 95 e il 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente)

Il primo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera a) del comma 2) consiste nel mantenimento dei livelli occupazionali, che si intende raggiunto qualora il valore complessivo delle ULA di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione è pari ad almeno il 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente.

In tal caso, oltre alla riduzione generalizzata di 0,7 punti percentuali di cui al comma 1, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 0,5 punti percentuali (l'aliquota

applicabile a livello provinciale sarà quindi pari al 2,3 per cento, determinata riducendo di 1,2 punti percentuali l'aliquota nazionale del 3,5 per cento).

Il valore delle ULA da porre a raffronto, ai fini della verifica del raggiungimento del parametro, è quello derivante dalla somma delle ULA di lavoratori a tempo indeterminato e delle ULA di quelli a tempo determinato, mentre non è necessario che il parametro sia raggiunto sia in riferimento alle sole ULA di lavoratori a tempo indeterminato che alle sole ULA di lavoratori a tempo determinato.

Per espressa previsione normativa, ai fini del calcolo delle ULA rilevano solo i lavoratori (a tempo indeterminato e determinato) impiegati sul territorio provinciale. Pertanto, i soggetti multimpianto di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 446/97 che operano nel territorio di più regioni o province autonome dovranno verificare il raggiungimento del presente parametro facendo esclusivo riferimento al personale impiegato presso unità operanti nel territorio provinciale.

Occorre, inoltre, precisare come va verificato il raggiungimento del presente parametro nel caso in cui il valore dello stesso nel periodo di imposta precedente risulti uguale a zero (cioè se nel periodo d'imposta precedente non risultava alcun dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato impiegato nel territorio provinciale); in tale ipotesi, il parametro si considera raggiunto purché nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione risulti un valore positivo.

Qualora, invece, il valore del parametro relativo al periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione risulti pari a zero, non si ha mai diritto all'agevolazione, neppure se risultava uguale a zero anche il parametro del periodo d'imposta precedente. L'assenza di dipendenti impiegati nel territorio provinciale sia nel periodo d'imposta precedente che in quello in cui si intende beneficiare dell'agevolazione non può pertanto mai essere considerata una fattispecie di mantenimento dei livelli occupazionali meritevole del beneficio fiscale.

Infine, è necessario fornire chiarimenti nell'ipotesi in cui il parametro di cui alla lettera a) (valore complessivo delle ULA di lavoratori a tempo determinato e indeterminato) risulti superiore al 105 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente, ma non venga raggiunto il parametro dell'incremento dell'occupazione stabile di cui alla successiva lettera c). Tale eventualità risulta possibile in quanto le grandezze da porre a raffronto sono diverse (nel caso del parametro di cui alla lettera c) rilevano infatti le ULA di lavoratori a tempo indeterminato ma non quelle dei lavoratori a tempo determinato).

In tal caso, considerata l'evidente finalità agevolativa della disposizione provinciale e per evitare applicazioni illogiche e discriminatorie della medesima, il parametro di cui alla lettera a) si considera comunque raggiunto qualora il valore complessivo delle ULA di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato impiegati sul territorio provinciale nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione risulti non inferiore al 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente.

Parametro di cui alla lett. b) del comma 2 (*mantenimento dei livelli occupazionali attuando staffette generazionali*)

(ulteriore riduzione di 0,7 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro della lettera a) in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di

trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e se i giovani neoassunti rappresentano almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato)

Il secondo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera b) del comma 2) presuppone il raggiungimento del parametro di cui alla precedente lettera a) ma richiede un elemento in più, rappresentato dall'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano le c.d. staffette generazionali.

In tal caso, oltre alla riduzione generalizzata di 0,7 punti percentuali di cui al comma 1, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 0,7 punti percentuali (l'aliquota applicabile a livello provinciale sarà quindi pari al 2,1 per cento, determinata riducendo di 1,4 punti percentuali l'aliquota nazionale del 3,5 per cento).

La norma intende incentivare l'adesione ai c.d. patti generazionali o staffette generazionali. Si tratta di accordi sindacali, anche aziendali, in grado di favorire contemporaneamente l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un'ottica di solidarietà intergenerazionale e di passaggio di conoscenze ed esperienze tra generazioni. Requisito essenziale del patto generazionale è l'assunzione di almeno un giovane di età fino a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto intermittente, a fronte della trasformazione a part time del contratto di lavoro di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo sindacale, ma non prima di 12 mesi dalla stessa data. Il lavoratore anziano e il giovane neo assunto possono appartenere ad unità produttive diverse della medesima azienda, purchè insistenti sul territorio provinciale. Non sono incentivate le trasformazioni del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni devono essere effettuate contestualmente alla riduzione di orario ed in ogni caso entro il termine indicato nell'accordo sindacale, che non può essere superiore a 45 giorni. L'accordo sindacale che prevede la forma di solidarietà intergenerazionale può essere sia aziendale che territoriale.

Il saldo occupazionale positivo si perfeziona quando la somma tra le ore lavorative del/i lavoratore/i che accetta/no la riduzione oraria e le ore lavorative della/e nuove assunzione/i a tempo indeterminato corrispondentemente effettuata/e evidenzia un incremento occupazionale di almeno un'ora lavorativa. Ai fini della determinazione del saldo occupazionale, si fa riferimento solo alla somma algebrica tra le ore dei lavoratori che riducono l'orario di lavoro in attuazione di patti generazionali e quelle dei neo assunti, pertanto non assumono rilevanza gli eventi concernenti altri lavoratori dell'azienda. Inoltre, la disposizione provinciale richiede che i giovani neoassunti rappresentino almeno il 3 per cento del totale dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati in azienda.

Parametro di cui alla lett. c) del comma 2 (incremento dei livelli occupazionali stabili)

(ulteriore riduzione di 1,5 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti)

Il terzo parametro previsto dalla disposizione provinciale (lettera c) del comma 2) riguarda invece l'incremento dei livelli occupazionali stabili, ed in particolare l'incremento superiore al 5 per cento, rispetto al periodo d'imposta precedente, delle unità lavorative annue dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta.

In tal caso, oltre alla riduzione generalizzata di 0,7 punti percentuali di cui al comma 1, spetta un'ulteriore riduzione d'aliquota di 1,5 punti percentuali (l'aliquota applicabile a livello provinciale sarà quindi pari al 1,3 per cento, determinata riducendo di 2,2 punti percentuali l'aliquota nazionale del 3,5 per cento).

La norma chiarisce espressamente che occorre computare, ai fini dell'incremento, anche i rapporti a tempo indeterminato derivanti dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.

Per quanto riguarda le conferme dei contratti di apprendistato, la ratio della disposizione è evidentemente quella di attribuire rilevanza, ai fini della quantificazione dell'incremento delle ULA, anche a tali fattispecie.

Per raggiungere tale finalità, è necessario stabilire alcuni criteri applicativi, in quanto il D.Lgs. 167/2011 (Testo Unico dell'apprendistato) all'articolo 1 definisce l'apprendistato come *“un contratto di lavoro a tempo indeterminato”*.

Pertanto, ove la conferma di un contratto di apprendistato venisse quantificata come una sola ULA, la medesima non produrrebbe, di per sé, alcun effetto incrementativo in quanto avrebbe l'identico valore, in termini di ULA, del contratto di apprendistato preesistente nell'anno precedente che, come detto, è qualificato per legge come contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al fine di attribuire rilevanza alle conferme degli apprendisti avvenute nell'anno in cui si intende beneficiare dell'agevolazione, è quindi necessario quantificare il contratto di apprendistato come una ULA e l'eventuale conferma del contratto di apprendistato avvenuta nell'anno in cui si intende beneficiare dell'agevolazione come due ULA, in modo da ottenere nell'anno della conferma l'effetto incrementativo voluto dalla norma provinciale.

Occorre, inoltre, precisare, come va verificata la condizione dell'incremento superiore al 5 per cento del parametro di cui alla lettera c) del comma 2, nell'ipotesi in cui il valore del periodo d'imposta precedente da porre a raffronto risulti uguale a zero; in tale ipotesi, l'incremento si intende realizzato purchè il parametro di cui alla lettera c) del comma 2 relativo al periodo di imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione determini un valore positivo.

Ulteriori indicazioni circa la quantificazione del parametro di cui alla lettera c) del comma 2 sono poi contenute nella disposizione di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 1, secondo cui *“Ai fini del rispetto del requisito stabilito dal comma 2, lettera c), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati nell'articolo 11, comma 4 bis 2 e comma 4 quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

La disposizione in esame, trattandosi di un parametro relativo al personale (unità lavorative annue di dipendenti a tempo indeterminato), effettua un rinvio ai medesimi criteri stabiliti dalla disciplina nazionale (articolo 11, comma 4-bis.2 e comma 4-quater, da terzo a ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97) per commisurare le deduzioni spettanti ai fini Irap per l'impiego di lavoratori dipendenti e per gli incrementi occupazionali.

Il richiamo a tali criteri risponde a due distinte esigenze: quella di assicurare che il raffronto con il periodo d'imposta precedente avvenga tra grandezze tra loro

omogenee, e quella di attribuire rilevanza ai soli incrementi effettivi e non a quelli meramente apparenti del parametro in questione.

Di seguito si provvede ad estrapolare, dalle disposizioni nazionali richiamate, i seguenti criteri da osservare in sede di quantificazione del parametro di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014:

- i rapporti di lavoro di durata inferiore all'intero anno d'imposta andranno computati per frazioni di ULA in ragione della effettiva durata del rapporto di lavoro nell'anno, mentre i lavoratori part-time, purchè ovviamente a tempo indeterminato, andranno considerati per frazioni di ULA in misura corrispondente al rapporto esistente tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle previste da quello a tempo pieno (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-bis.2 del D.Lgs. n. 446/97).

- in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, l'importo è ragguagliato all'anno solare (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-bis.2 del D.Lgs. n. 446/97);

- l'incremento della grandezza va considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi della grandezza derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, settimo periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, ha rilevanza l'incremento della grandezza rispetto a quello dell'impresa sostituita (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, ottavo periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

I seguenti criteri, sono invece applicabili ai soli soggetti (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che svolgono sia attività commerciali che istituzionali, con l'evidente finalità di attribuire rilevanza ai soli incrementi concernenti le attività commerciali, evitando qualsiasi commistione con l'attività istituzionale, la cui Irap è invece determinata con il metodo retributivo:

- per tali soggetti, occorre far riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quarto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- in caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, ai fini della commisurazione della grandezza, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 (e cioè al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, quinto periodo, del D.Lgs. n. 446/97);

- non rilevano ai fini della commisurazione dell'incremento del parametro i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale (criterio desumibile dall'articolo 11, comma 4-quater, sesto periodo, del D.Lgs. n. 446/97).

Trattandosi di criteri stabiliti a livello nazionale per la commisurazione delle deduzioni spettanti ai fini Irap, per ciò che concerne l'applicazione generale di tali

criteri, si rinvia, ove applicabili, ai chiarimenti che l'amministrazione finanziaria ha diramato a riguardo.

Inoltre, l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014 prevede che *“I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 2, lettera c), su base nazionale, purché sul territorio provinciale risulti almeno rispettato il parametro indicato nel comma 2, lettera a)”*. Pertanto, i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 446/97 che esercitano l'attività nel territorio di più regioni o province autonome verificheranno l'incremento delle ULA di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in relazione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato impiegati sul territorio nazionale, ma dovranno al contempo garantire il mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio provinciale (valore complessivo delle ULA di lavoratori a tempo indeterminato e determinato impiegati sul territorio provinciale almeno pari al 95 per cento del corrispondente parametro del periodo d'imposta precedente).

3. Fissazione dell'aliquota per il settore agricolo nella misura dello 0,90 per cento (comma 4 dell'articolo 1)

Testo della disposizione:

“4. Per i periodi d'imposta in corso il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2015 l'aliquota dell'IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,9 per cento”

Criteri e modalità di attuazione:

La disposizione non necessita di particolari criteri applicativi, limitandosi a fissare puntualmente nella misura dello 0,90 per cento, per gli anni d'imposta in corso al 1° gennaio 2014 e al 1° gennaio 2015, l'aliquota applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

4. Abrogazione di alcune agevolazioni Irap previste da norme provinciali pregresse (comma 5 dell'articolo 1)

Testo della disposizione:

“5. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 15, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;

b) articolo 27, comma 3, e articolo 27 ter della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

c) articolo 12, commi 1, 6, 7, 8, 9 e 9 bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25”.

Criteri e modalità di attuazione:

Anche la presente disposizione non necessita di criteri attuativi, prevedendo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 l'abrogazione di alcune agevolazioni Irap previste da precedenti leggi provinciali, in quanto le stesse risultano già ricomprese nelle nuove agevolazioni disposte dall'art. 1 della LP

1/2014 o perchè incompatibili con il riordino attuato dalla medesima. A titolo illustrativo, si ricorda il contenuto delle norme abrogate:

- la riduzione generalizzata dell'aliquota ordinaria di 0,46 punti percentuali (art. 15, comma 1, LP 23/2007);
- l'ulteriore riduzione dell'aliquota ordinaria di 0,46 punti percentuali per chi versa contributi a titolo di Cassa integrazione guadagni (art. 27, comma 3, LP 27/2010);
- la deduzione dalla base imponibile del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (ACE) (art. 27ter LP 27/2010);
- la riduzione generalizzata di 0,2 punti percentuali delle aliquote di cui all'art. 16, comma 1 e 1bis del D.Lgs. 446/97 (art. 12, comma 1, LP 25/2012);
- la riduzione di 0,46 punti percentuali per i soggetti virtuosi (art. 12, commi 6 e 7, LP 25/2012);
- la riduzione di 1,38 punti percentuali per i soggetti risultanti da operazioni di fusione (art. 12, comma 8, LP 25/2012);
- la deduzione dalla base imponibile dei costi sostenuti per il personale assunto in attuazione di contratti di solidarietà espansivi (art. 12, comma 9, LP 25/2012);
- la deduzione dalla base imponibile dei costi per il personale assunto in attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono staffette generazionali (art. 12, comma 9bis, LP 25/2012).

5. Criteri di applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014 da parte dei soggetti che avevano beneficiato nel 2013 della riduzione d'aliquota IRAP di cui all'art. 12, comma 6, lett. c) della LP 25/2012 per aver aderito a contratti di rete o consorzi (comma 6 dell'articolo 1)

Testo della disposizione:

“6. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 6, lettera c), della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nel periodo d'imposta successivo, della riduzione di 0,46 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo”.

Criteri e modalità di attuazione:

La disposizione detta i criteri applicativi delle agevolazioni Irap previste dall'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014 nei confronti dei soggetti passivi che nel periodo d'imposta 2013 avevano beneficiato della riduzione d'aliquota ordinaria di 0,46 punti percentuali prevista dall'articolo 12, comma 6, lettera c) della LP 25/2012 per aver aderito a contratti di rete o consorzi aventi determinate caratteristiche. Tale norma, infatti, riconosceva ai predetti soggetti la riduzione d'aliquota di 0,46 punti sia per il periodo d'imposta di adesione al contratto di rete o al consorzio (2013) che per il periodo d'imposta successivo (2014).

In tale eventualità, il comma 6 dell'articolo 1 della LP 1/2014 consente ai predetti soggetti di beneficiare anche nel periodo d'imposta 2014 (periodo successivo a quello di adesione al contratto di rete o al consorzio) della riduzione di 0,46 punti

percentuali, riconoscendo loro la possibilità di cumularla con la sola riduzione generalizzata di 0,7 punti percentuali di cui al comma 1. Tali soggetti potranno quindi beneficiare di una riduzione complessiva di 1,16 punti percentuali, applicando l'aliquota del 2,34 per cento (data dalla differenza tra l'aliquota nazionale del 3,50 per cento e la riduzione di 1,16 punti).

Laddove, però, i medesimi soggetti nel periodo d'imposta 2014 siano in possesso anche dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni Irap previste dal comma 2 dell'articolo 1 della LP 1/2014, e queste risultino più favorevoli, potranno ovviamente optare per l'applicazione integrale delle medesime, in luogo dell'applicazione della riduzione di 0,46 punti di cui all'art. 12, comma 6, lett. c) della LP 25/2012. (Ad esempio, ad un soggetto che nel 2014 dovesse raggiungere il parametro del mantenimento dei livelli occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della LP 1/2014, risulterà più favorevole applicare la riduzione complessiva di 1,2 punti percentuali (0,7 punti della generalizzata di cui al comma 1 e 0,5 punti del mantenimento di cui alla lett. a) del comma 2), in luogo di quella di 1,16 punti (0,7 punti della generalizzata di cui al comma 1 e 0,46 punti di cui all'art. 12, comma 6, lett. c) LP 25/2012 per aver aderito nel 2013 a un contratto di rete o a un consorzio).

6. Criteri di applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014 da parte dei soggetti che avevano beneficiato nel 2013 della riduzione d'aliquota IRAP di cui all'art. 12, comma 8 della LP 25/2012 per essere risultanti da operazioni di fusione (comma 7 dell'articolo 1)

Testo della disposizione:

“7. I soggetti passivi che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 hanno realizzato i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge provinciale n. 25 del 2012 possono beneficiare, nei due periodi d'imposta successivi, della riduzione di 1,38 punti percentuali ivi prevista, cumulandola esclusivamente con la riduzione prevista dal comma 1 del presente articolo”.

Criteri e modalità di attuazione:

La disposizione detta i criteri applicativi delle agevolazioni Irap previste dall'articolo 1 della legge provinciale n. 1/2014 nei confronti dei soggetti passivi che nel periodo d'imposta 2013 avevano beneficiato della riduzione d'aliquota di 1,38 punti percentuali prevista dall'articolo 12, comma 8, della LP 25/2012 per essere risultanti da operazioni di fusione aventi determinate caratteristiche. Tale norma, infatti, riconosceva ai predetti soggetti la riduzione d'aliquota di 1,38 punti sia per il periodo d'imposta della fusione (2013) che per i due periodi d'imposta successivi (2014 e 2015).

In tale eventualità, il comma 7 dell'articolo 1 della LP 1/2014 consente ai predetti soggetti di beneficiare anche nei periodi d'imposta 2014 e 2015 (i due periodi d'imposta successivi a quello della fusione) della riduzione di 1,38 punti percentuali, riconoscendo loro la possibilità di cumularla con la sola riduzione generalizzata di 0,7 punti percentuali di cui al comma 1. Tali soggetti potranno quindi beneficiare di una riduzione complessiva di 2,08 punti percentuali, applicando l'aliquota dell'1,42

per cento (data dalla differenza tra l'aliquota nazionale del 3,50 per cento e la riduzione di 2,08 punti).

Laddove, però, i medesimi soggetti nel periodo d'imposta 2014 o 2015 siano in possesso anche dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni Irap previste dal comma 2 dell'articolo 1 della LP 1/2014, e queste risultino più favorevoli, potranno ovviamente optare per l'applicazione integrale delle medesime, in luogo dell'applicazione della riduzione di 1,38 punti di cui all'art. 12, comma 8, della LP 25/2012. (Ad esempio, ad un soggetto che nel 2014 o nel 2015 dovesse raggiungere il parametro dell'incremento dei livelli occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della LP 1/2014, risulterà più favorevole applicare la riduzione complessiva di 2,2 punti percentuali (0,7 punti della generalizzata di cui al comma 1 e 1,5 punti dell'incremento di cui alla lett. c) del comma 2), in luogo di quella di 2,08 punti (0,7 punti della generalizzata di cui al comma 1 e 1,38 punti di cui all'art. 12, comma 8, LP 25/2012 per essere risultanti da operazioni di fusione nel 2013).